Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1041

Istituzione di una Commissione parlamentare di indirizzo e controllo in materia di sport

18/12/2022 - 02:09

Indice

1. DDL S. 1041 - XVIII Leg. 1
1.1. Dati generali 2
1.2. Testi 3
1.2.1. Testo DDL 1041 4

1. DDL S. 1041 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1041
XVIII Legislatura

Istituzione di una Commissione parlamentare di indirizzo e controllo in materia di sport

Iter
27 marzo 2019: assegnato (non ancora iniziato l'esame)
Successione delle letture parlamentari

S.1041	**assegnato (non ancora iniziato l'esame)**

Iniziativa Parlamentare
Emanuele Dessi' (M5S)
Cofirmatari
Gianluca Perilli (M5S), **Gianluca Castaldi** (M5S), **Michela Montevecchi** (M5S)
Natura
ordinaria
Presentazione
Presentato in data **4 febbraio 2019**; annunciato nella seduta n. 87 del 5 febbraio 2019.
Classificazione TESEO
COMMISSIONI BICAMERALI , SPORT
Articoli
COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (CONI) (Art.2), PUBBLICITA' DI ATTI E DOCUMENTI (Art.3), REGOLAMENTI PARLAMENTARI (Art.3), CONSULENTI E ATTIVITA' CONSULTIVA (Art.3)
Assegnazione
Assegnato alla **7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)** **in sede redigente** il 27 marzo 2019. Annuncio nella seduta n. 103 del 27 marzo 2019.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1041

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1041

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DESSÌ** , **PERILLI** , **CASTALDI** e **MONTEVECCHI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 2019

Istituzione di una Commissione parlamentare di indirizzo e controllo in materia di sport

Onorevoli Senatori. - Lo sport, in quanto strumento di educazione che concorre alla formazione di personalità armoniche ed equilibrate, rappresenta uno strumento di benessere psico-fisico nonché un mezzo di inclusione e aggregazione ed è quindi in grado di svolgere un ruolo sociale fondamentale.
In ambito europeo lo sport viene percepito come un diritto di ogni cittadino, che le istituzioni devono garantire, promuovendo un'offerta sportiva qualificata e completa che induca ad ampliare sempre più la base dei praticanti.
Nel nostro Paese purtroppo mancano politiche sportive adeguate, che consentano di guardare allo sport nella sua funzione sociale. Gli ultimi Governi, in particolare, hanno mostrato scarso interesse per il mondo sportivo, delegando quasi totalmente ogni decisione al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
Occorre, pertanto, intervenire con urgenza per attuare politiche che conferiscano allo sport quella funzione sociale che ancora non ha pienamente acquisito nel nostro Paese.
Il presente disegno di legge nasce quindi dall'esigenza di riorganizzare l'intero comparto sportivo, nonché dalla volontà di fare in modo che i cambiamenti introdotti nel settore dalle disposizioni contenute nella legge di bilancio per il 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) possano integrarsi con il restante *corpus* normativo e possano sostanziarsi con misure, frutto di attenta analisi e di una condivisione strategica di indirizzo. Nello specifico, i mutamenti introdotti nel sistema di finanziamento dello sport, attraverso la sostituzione della società « CONI Servizi Spa » con la società « Sport e salute Spa », devono essere rafforzati da misure idonee non solo ad apportare maggiore trasparenza ed equità nel sistema di distribuzione delle risorse, ma anche armonizzarsi con altri aspetti fondamentali per la crescita del comparto, come quelli relativi al lavoro.
A tal fine, con il presente disegno di legge si prevede dunque l'istituzione di una Commissione bicamerale con funzioni di indirizzo e di controllo finalizzate in particolare ad accertare la congruità della normativa vigente, anche con il compito di formulare eventuali proposte di carattere normativo tese a regolamentare in maniera organica l'intero settore.
L'articolo 1 istituisce la Commissione parlamentare di indirizzo e controllo in materia di sport e ne definisce la composizione, che è stabilita in dieci senatori e dieci deputati, nominati dai Presidenti delle Camere di appartenenza, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari e assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
L'articolo 2 definisce le competenze della Commissione.
L'articolo 3 disciplina l'organizzazione interna della Commissione e la ripartizione tra le due Camere delle spese per il suo funzionamento.
L'articolo 4, infine, dispone in merito alla relativa copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(*Commissione parlamentare di indirizzo e controllo in materia di sport)*

1. È istituita, per la durata della XVIII legislatura, la Commissione parlamentare di indirizzo e controllo in materia di sport, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano anche in caso di elezioni suppletive.

Art. 2.

(Funzioni della Commissione)

1. La Commissione:

a) procede al monitoraggio e alla valutazione delle politiche in materia di sport;

b) formula osservazioni e proposte, anche di carattere normativo, per una riorganizzazione organica del settore sportivo, finalizzata alla sua semplificazione e razionalizzazione attraverso l'introduzione di meccanismi di gestione virtuosi;

c) verifica lo stato di attuazione e il relativo impatto delle norme riguardanti il riassetto della CONI Servizi Spa e la modifica del sistema di finanziamento dello sport, introdotte dall'articolo 1, commi da 629 a 633, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. La Commissione presenta annualmente alle Camere una relazione sulla propria attività e sui risultati dei lavori svolti.

Art. 3.

(*Organizzazione interna)*

1. Le sedute e tutti gli atti della Commissione sono pubblici, salva diversa deliberazione della Commissione stessa, da assumere a maggioranza assoluta dei suoi membri.

2. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente della Commissione può proporre modifiche al regolamento.

3. La Commissione può avvalersi della collaborazione di esperti, se ritenuta necessaria. Il presidente provvede alla designazione dei collaboratori, sentita la Commissione.

4. Per l'espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 70.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022 e di 20.000 euro per l'anno 2023 e sono poste per metà

a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.